

Legge regionale 15 giugno 1984 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 29/12/1984

Interventi regionali per la ristrutturazione di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali, ai fini di un loro adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza.

Art. 6

Erogazione dei contributi e decadenza dal beneficio

L' erogazione dei contributi annui costanti viene effettuata direttamente ai soggetti beneficiari e la prima annualità è posta in scadenza al 1 settembre successivo alla data di approvazione della relazione acclarante redatta dal collaudatore o dal Direttore provinciale dei lavori pubblici a termini della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.

L' alienazione ovvero la diversa destinazione dei locali ristrutturati - prima che siano decorsi cinque anni dalla data di agibilità dei locali medesimi - comporta di diritto la revoca dei benefici concessi ed i soggetti beneficiari sono tenuti al rimborso all' Amministrazione regionale delle somme eventualmente già riscosse, maggiorate degli interessi legali.